



COMUNE DI URAGO D'OGGIO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Allegato A)

**C.C.D.I. 2018-2019-2020 - CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO TRIENNIO 2018 – 2020 DEL PERSONALE DIPENDENTE**

(NON DIRIGENZIALE)

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti dott. Morelli Daniele, sull'ipotesi di C.C.D.I. ai fini della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 23/12/2020, con la quale l'organo di governo comunale ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente Triennio 2018-2020.

Il giorno ventotto del mese di dicembre dell'anno duemilaventi ha avuto luogo, in modalità telematica, l'incontro fra:

La delegazione trattante di parte pubblica, composta dalla dr.ssa Franca Moroli e la Delegazione di parte Sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L., nelle persone dei sigg.:

CISL FP Brescia – sig. Ivo Merlini

CGIL FP Brescia – sig.ra Paola Cottali

UIL FPL Brescia – sig. Demetrio Barbagiovanni

RSU Comune di Urago d'Oglio – sig. Daniele Salvoni

Al termine della riunione sottoscrivono il seguente C.C.D.I. del personale dipendente (non dirigenziale) del Comune di Urago d'Oglio (BS).

PREMESSA


Quadro normativo e contrattuale

Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni derivanti dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL del comparto Funzioni locali vigenti, nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle seguenti fonti legislative o regolamentari:

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo CCNL);
- Il D.Lgs. n.165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
- Il D.Lgs.n.150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 75/2017, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n.62 del 08/06/2016;
- Il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 40 del 13/04/2016;
- CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06/07/1995, 13/05/1996, 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008, 31/07/2009;
- C.C.D.I. 2018-2019-2020 – Contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2018/2020 sottoscritto in data 20/12/2019;
- Verbale della conferenza tra segretario e responsabili di area sottoscritto in data 15/01/2020.

NOTA DI LETTURA:

gli articoli citati si intendono riferiti al CCNL 21/05/2018, salvo indicazione per esteso dei contratti precedenti.



1. DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO

Viene concordata la disciplina dell'orario di lavoro di seguito illustrata:

Timbrature e Rilevamento Presenze

Il cartellino degli impiegati di un Ente Locale ha natura di atto pubblico.

Risponde di danno erariale il dipendente pubblico che si assenta dal proprio ufficio durante l'orario di lavoro senza timbratura del proprio cartellino magnetico.

Si rileva pertanto l'importanza del corretto utilizzo della timbratura che dovrà essere sempre corrispondente al dato reale e certificata tramite percorso elettronicamente tracciato se omessa per ragioni di servizio fuori sede.

Il rilevamento presenze avviene attraverso un sistema elettronico che consente la registrazione delle timbrature rilevate tramite avvicinamento del proprio TAG all'apposito timbratore situato all'ingresso dell'Ente.

Ogni dipendente ha la propria area personale cui accedere tramite credenziali, dove potrà anche consultare in ogni momento la propria situazione aggiornata (cartellino, timbrature, contatori, autorizzazioni).

La raccolta dei dati sarà gestita da una ditta esterna che elabora tramite software i cartellini dei dipendenti e monitora il corretto utilizzo degli istituti contrattuali e l'applicazione di questo stesso Regolamento.

L'omissione di timbratura in entrata e/o in uscita, deve essere sempre giustificata, con registrazione elettronica dell'orario nel portale, e autorizzata dal proprio Responsabile.

L'eventuale timbratura del cartellino effettuata prima degli orari di entrata flessibile non rileva, fatti salvi eventuali accordi di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario con il proprio Responsabile per esigenze specifiche.

In caso di omissioni ripetute il Responsabile dell'Ufficio disciplinare potrà valutare l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore delle omissioni suddette.

Orario di servizio (art. 22)

L'orario ordinario di lavoro di un tempo pieno è di 36 ore settimanali ed è articolato in funzione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico. In base alle norme vigenti, l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità.


L'orario di lavoro effettivamente prestato non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive di lavoro straordinario, calcolata in riferimento ad un arco temporale di 6 mesi.

La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, pertanto possono essere adottate diverse tipologie di orario: orario flessibile; turnazioni; orario multi periodale.

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero di 11 ore per il corretto recupero psicofisico e qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, deve essere previsto un intervallo per pausa non inferiore a 30 minuti.

Flessibilità (Art. 27)

Per tutto il personale, ad esclusione dei vigili, la flessibilità si movimenta a minuti ed è prevista in ingresso, al mattino nella misura di 30' posticipati rispetto al proprio orario teorico.



Il mercoledì, essendo già previsto l'ingresso alle ore 9.00, non è prevista flessibilità.

In pausa pranzo non è consentito recuperare la flessibilità.

L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione della flessibilità deve essere recuperato **nell'ambito del mese** di maturazione dello stesso, o a fine giornata, in modo da completare l'orario lavorativo dovuto complessivamente.

Ritardi

Il ritardo sull'orario d'ingresso, oltre la fascia di flessibilità, comporta una trattenuta in busta paga pari a mezz'ora di retribuzione per ciascun ritardo.

Pausa (Art. 26)

Qualora la prestazione lavorativa ecceda le 6 ore, il personale, purché non in turno, ha diritto di effettuare una pausa di **almeno 30 minuti** al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Nel caso di turno continuato che superi le 6 ore consecutive verrà decurtata automaticamente una pausa di 30 minuti.

Pausa pranzo

Per le giornate aventi orario con rientro pomeridiano, la pausa pranzo sarà di 1 ora e verrà conteggiata a partire dall'orario di timbratura in uscita; quest'ultimo potrà avvenire nell'intervallo di tempo che va dalle 13.00 alle 13.30.

Lavoro straordinario (Art. 38, CCNL 14/9/2000)

Il lavoro straordinario è volto a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non può essere utilizzato come fattore ordinario e continuativo di programmazione del tempo di lavoro.


Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere richieste **preventivamente**, salvo casi di non prevedibilità, e autorizzate dal proprio Responsabile.

I suddetti "casi di non prevedibilità" che consentono il riconoscimento di lavoro straordinario a posteriori rispetto al suo accadimento sono solo i seguenti:

- Ufficio Anagrafe: in caso di decesso;
- Straordinario Elettorale;
- Polizia Locale: in caso di incidente o imprevisto indifferibile.

Per potersi configurare la fattispecie del lavoro straordinario è necessario che il dipendente abbia completato l'orario ordinario dovuto per quella giornata e la prestazione straordinaria sarà conteggiata a inizio turno o fine turno, sempre non oltre il tetto massimo di lavoro (10 ore al giorno; 48 ore medie settimanali calcolate su base semestrale).

Il conteggio delle ore straordinarie avviene in ragione di frazioni successive tutte di 30 minuti.



Le richieste di autorizzazione al lavoro straordinario devono essere registrate nel portale, sistema elettronico, specificando nel campo "note" la motivazione effettiva e scegliendo una delle seguenti opzioni: "da liquidare" oppure "da recuperare".

Nell'arco dell'anno solare è possibile svolgere un numero massimo di ore di lavoro straordinario nel limite del budget annuo a disposizione per ciascun dipendente e comunque non oltre il limite di **180 ore** complessive.

Lo straordinario non autorizzato si considera a perdere.

Recupero del Lavoro Straordinario

La fruizione di tale istituto avverrà in ragione di frazioni successive tutte di 30 minuti.
Il recupero dello straordinario può coprire l'assenza di un'intera giornata.

Ferie (Art. 28)

I giorni di ferie che si maturano in virtù di quanto stabilito dal CCNL, vanno di norma utilizzati entro la fine dell'anno di maturazione.

In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può fruire delle ferie residue dell'anno precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Solo in caso d'indifferibili esigenze di servizio il termine può essere posticipato al 30 giugno. Tale termine è inderogabile salvo i casi di assenza prolungata (malattia, maternità, infortunio).

I periodi di ferie s'interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia di durata superiore a 3 giorni, tempestivamente comunicati e debitamente certificati.

In caso di mancata fruizione delle ferie residue per comprovate ragioni di servizio, andrà programmato con il Responsabile del Personale, un **piano di rientro** delle stesse volto al congruo smaltimento (ad esempio prevedendo un giorno di assenza a settimana).

La maturazione del numero di giorni di ferie dipende dall'anzianità di servizio e dalla distribuzione del proprio orario sui giorni lavorativi, come da tabella seguente:

	ORARIO DI LAVORO SU 5 GG	ORARIO DI LAVORO SU 6 GG
ANZIANITA' INFERIORE A 3 ANNI	26	30
ANZIANITA' SUPERIORE A 3 ANNI	28	32

Spettano, inoltre, 4 giorni di riposo nell'anno solare ex L. 937/77 (ex festività) ed il giorno del Santo Patrono del Comune dove ha sede il proprio datore di lavoro.

Il godimento delle ferie è da intendersi a giornata intera.

Ferie e riposi solidali (Art. 30)

Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere ad altro dipendente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitino cure costanti per particolari condizioni di salute e che ne abbia fatto richiesta:

- le giornate di ferie eccedenti le 4 settimane di cui il lavoratore deve necessariamente fruire (D.lgs. 66/2003);
- le 4 giornate di festività soppresse.



Permessi retribuiti (Art. 31)

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi, da documentare debitamente:

- **Partecipazione a concorsi o esami.** Sono concessi 8 giorni nell'anno fruibili a giornata intera limitatamente allo svolgimento delle prove;
- **Permessi per lutto.** Sono concessi 3 giorni consecutivi per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, gli affini entro il primo grado o il convivente;
- **Congedo matrimoniale.** In occasione del matrimonio sono concessi 15 giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

Permessi orari per particolari motivi personali o familiari (Art. 32)

Al dipendente possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, quindi previa autorizzazione del Responsabile di area competente, 18 ore di permesso retribuito nell'anno per particolari motivi personali o familiari.

Non è richiesta documentazione giustificativa da parte del dipendente.

Questi permessi non sono fruibili per frazioni inferiori all'ora e non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con il recupero da straordinario.

Possono essere utilizzati anche a copertura di un'intera giornata, in tal caso l'incidenza dell'assenza sul monte ore è convenzionalmente pari a 6 ore per un full-time.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (Art. 33)

Permessi ex L. 104. Ove ne ricorrano le condizioni, è diritto del dipendente fruire di 3 giorni di permesso di cui all'Art. 33, comma 3 della L. 104. Tali permessi possono essere fruiti anche a ore nella misura massima di 18 ore mensili e vanno pianificati mensilmente;

Permessi per donazione sangue. 1 giorno intero per ogni evento documentato;

Permessi per donazione midollo osseo. Tutti i giorni necessari prima e dopo la donazione di midollo osseo, debitamente certificati;


Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. 3 giorni all'anno;

Permessi per cure per gli invalidi. 30 giorni all'anno riservati ai dipendenti con invalidità civile > 50%

Permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (Art. 35)

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Questi permessi possono essere utilizzati anche per frazioni inferiori all'ora e non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con il recupero da straordinario.



Se questi permessi vengono utilizzati a giornata, il numero di ore da scalare dal monte ore corrisponde al teorico dovuto per quel giorno (e non alla giornata convenzionale di 6 ore).

Il giustificativo da produrre per utilizzare questo istituto è l'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria, il quale coprirà l'assenza per l'intera permanenza presso la struttura più il tempo di percorrenza dal luogo di lavoro al luogo della visita e ritorno.

Se la visita medica o esame diagnostico dovessero determinare la **temporanea inabilità al lavoro**, si ricadrà in un'altra fattispecie, che è l'assenza per malattia. In tal caso il certificato da produrre sarà diverso, potrà essere o l'attestato della struttura che certifica la temporanea inabilità, oppure il classico certificato del medico di base a copertura dell'intera giornata.

Diritto allo studio (Art. 45)

Ai dipendenti sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale e per sostenere i relativi esami.

Tali permessi spettano nella misura massima individuale di **150 ore** per ciascun anno solare e nel limite massimo (arrotondato all'unità superiore) del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato. Spettano anche al personale assunto a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi, e devono essere riproporzionati in relazione alla durata del contratto nell'anno solare.

Permessi brevi (Art. 33 bis)

Il dipendente impiegato a tempo pieno può assentarsi dal lavoro, previa autorizzazione del proprio Responsabile, per un massimo di 36 ore su base annua.

Le ore di permesso breve possono essere fruiti a minuti e recuperate nella stessa giornata o entro la fine del mese successivo.

I permessi brevi non possono superare la metà dell'orario giornaliero e non possono fare cumulo con il recupero dello straordinario nella stessa giornata.

Potrebbe essere utile per la gestione di questi permessi indicare nelle note, all'atto della richiesta di fruizione, la data del recupero previsto.

Malattia del figlio (L. 151/2001)

Previo presentazione di certificato medico, il dipendente madre o padre ha diritto ad assentarsi per la malattia del figlio secondo le seguenti modalità:

Da 0 a 3 anni non compiuti. Congedo illimitato con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni nell'anno solare;

Da 3 a 8 anni. 5 giorni all'anno non retribuiti.

Uscite di servizio, trasferte e missioni

Se si abbandona la propria abituale postazione lavorativa, è necessario timbrare un'uscita di servizio che non decurta dall'orario della giornata, ma garantisce la copertura assicurativa in caso d'infortunio sul lavoro.

Operativamente, sarà necessario **premettere il codice "1"** a ciascuna timbratura effettuata per uscita o entrata di servizio e compilare il registro posizionato a fianco del timbratore per indicare il luogo dove si svolge la missione o servizio esterno.



Relativamente al servizio di vigilanza, gli agenti che dovranno recarsi fuori dal territorio comunale per servizio o missione, sono tenuti ad adempiere a quanto indicato al comma precedente.

Al rientro da una missione o trasferta che abbia reso impossibile timbrare il proprio cartellino magnetico, il dipendente dovrà registrare nel portale le omesse timbrature fuori sede.

Personale incaricato di Posizione Organizzativa (ARAN)

Il personale incaricato di Posizione Organizzativa è soggetto alla vigente disciplina riguardante tutto il personale dell'Ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione, compreso l'obbligo di timbratura e di rispetto dell'orario di servizio.

Le PO, diversamente dai dirigenti, sono tenute a eseguire prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, salvo l'utilizzo della flessibilità mensile prevista per tutto il personale, compreso quello non titolare di PO.

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non possono essere retribuite poiché si intendono già indennizzate dall'indennità di posizione, né tantomeno possono dare diritto al recupero.

Tutte le richieste del personale PO saranno sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte del Segretario.

Rapporto di lavoro a tempo parziale (Art. 55)

La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale avviene con contratto di lavoro espresso in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario.

L'orario di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al 30% dell'orario a tempo pieno (non meno di 11 ore settimanali) e può essere orizzontale, verticale o misto.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di **lavoro supplementare**, nella misura massima del **25%** della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale previsto per un mese.

Rapporto di lavoro a tempo determinato (Art. 51)

Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti specifiche:

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato entro il limite annuale stabilito per le nuove assunzioni (30 o 34); nel caso in cui, con precedenti contratti, il lavoratore abbia prestato servizio per più di 3 anni anche in diversi comparti, il numero di giorni spettanti sarà elevato (32 o 36);

Possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni e permessi retribuiti in occasione del matrimonio;

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi continuativi, comprensivi di proroghe, sono concessi anche i permessi per motivi personali o familiari; per concorso o esame; per visite specialistiche; per lutto riproporzionati in base alla durata del contratto nell'anno solare;

Spettano anche tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge, compresa la L. 53/2000 e anche per contratti di durata inferiore ai 6 mesi.




2. COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

In merito alla costituzione e ripartizione del fondo risorse decentrate 2020 vengono approvati i prospetti allegati identificati con le lettere B) e C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte pubblica:

Presidente Delegazione Trattante - Segretario Comunale Dott.ssa Franca Moroli



Rappresentanze Sindacali

CGIL FP Brescia – sig.ra Cottali Paola




CISL FP Brescia – sig. Merlini Ivo



UIL FPL Brescia – sig. Barbagiovanni Demetrio



RSU Comune di Urago d'Oglio – sig. Daniele Salvoni



✓ NO 100

Allegato B) COSTITUZIONE FONDO 2020			
DESCRIZIONE PRECEDENTE	2019	2020	DESCRIZIONE ATTUALE
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (Art. 31 C.2 CCNL 22.01.2004 - Quadriennio 2002-05) al netto di € 2.943,00 che per mero errore sono state inserite perennemente + € 800 per due persone per recupero personale ata che doveva essere tolto nel 2000	45.200,81	45.200,81	
ALTE PROFESSIONALITA 0,20% MONTE SALARI 2001 - ACCANTONAMENTO ART. 32 COMMA 7 CCNL 2002 - 2005			compreso nell'unico importo consolidato
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (CCNL 22.01.2004 - Art. 32 c.1 <u>incremento dal 2003 dello 0,62% Monte salari 2001 - c.2 incremento dal 2003 dello 0,50% Monte salari 2001</u> (solo per enti con spesa del personale inferiore al 39%)			
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (CCNL 09.05.2006 art. 4. c.1 <u>incremento dal 2006 dello 0,50% Monte salari 2003</u> , c.4 per Camere Commercio, c.5 per Regioni PARTE FISSA)			
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (CCNL 11.04.2008 Art. 8: c.2 <u>incremento dal 2008 dello 0,60% Monte salari 2005</u> , c.5 per Camere Commercio, c.6 per Regioni, c.7 per Altri Enti - PARTE FISSA)			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)			
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)			
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) ART. 67 C. 2 LETT. E CCNL 2016-2018			
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H CCNL 2016 -2018			
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C. 2, CCNL 2000-01) - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 2016 -2018			

RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)				
art. 67 c.5 lett. a) incremento dotazione organica (nuovi assunti 2019)				
Riduzione per personale CESSATO anno 2019 (progressioni - comparto - ind. Educ./Inseg. - ind. Qualifica 3/4/5 - ind. Qualifica ex 8' - Retrib. posizione Enit con Dirigenti)				
INCREMENTI STABILI CCNL 2016 - 2018 (21.05.2018) :				
art. 67 c.2 lettera a) incremento € 83,20 per dipendente dal 2019 (x Fondo 2019) IN RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2015 PARI A 10 UNITA'	832,00	832,00		ESCLUSO DAL LIMITE
art. 67 c.2 lettera c) incrementi RIA + AD PERSONAM cessati dell'anno successivo alla cessazione (cessati 2018 x Fondo 2019)				
art. 67 c.2 lettera d) incrementi AD PERSONAM riassorbibile per personale proveniente da altri comparti				
art. 67 c.2 lettera e) incrementi di personale TRASFERITO				
art. 67 c.2 lettera f) incrementi solo per REGIONI				
art. 67 c.2 lettera g) incrementi di RIDUZIONI STABILI di compensi STRAORDINARI				
art. 67 c.2 lettera h) incrementi di DOTAZIONE ORGANICA per nuovi servizi				
art. 67 c.2 lettera b) incremento differenziali benefici contrattuali - differenziali posizioni economiche	821,64	821,64		ESCLUSO DAL LIMITE
TOTALE RISORSE STABILI	46.854,45	46.854,45		
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	45.200,81	45.200,81		
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE				
art. 67 c.3 lettera a) incrementi per sponsorizzazioni - (sponsorizzazioni accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese per convenzioni o accordi pre - DL 78/2010;				
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) - art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 2016 - 2018				
IMPORTO UNA-TANTUM FRAZIONE RIA R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)				
art. 67 c.3 lettera d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al c.2 lett.c) (inserire nel fondo l'anno successivo alla cessazione)				
RISORSE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)				

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1995-2001 PARTE VARIABILE)			
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018) - SOLO SE VERIFICA CAPACITÀ DI SPESA	3.649,00	3.649,00	3.649,00
art. 67 c.3 lettera h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziolate dagli enti ai sensi del c.4 (solo nel rispetto dei vincoli di bilancio: max 1,20% monte salari 1997)			
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)			
art. 67 c.3 lettera f) risorse di cui all'art. 54 ccl 14.9.2000 (quota parte rimborso indennità di notifica)			
art. 67 c.3 lettera g) risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle case da gioco	-		
art. 67 c.3 lettera i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziolate ai sensi del c.5 lett. b) (solo nel rispetto dei vincoli di bilancio: VIGILI)			
art. 67 c.3 lettera j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziolate in applicazione alla normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 (CITTA' METROPOLITANE)			
art. 67 c.3 lettera k) integrazioni alla parte variabile del fondo - a seguito di trasferimenti di personale di cui al comma 2 lettera e)			
art. 67 c.5 lettera b) incremento per il conseguimento di obiettivi dell'Ente (PROGETTI / PERFORMANCE)			
art. 67 c.5 lettera b) incremento per il conseguimento di obiettivi dell'Ente (art. 56 quater c.1. lett. c) POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE E URBANA)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (i) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-16)			
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	3.649,00	3.649,00	3.649,00

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)	5.494,08	7.835,81	
art. 67 c.3 lettera b) risparmi conseguiti (da economie e risparmi straordinario)			
art. 67 c.3 lettera c) risorse derivanti da disposizioni di legge (Istat e censimento)			
Legge 145/2018 art. 1 comma 1091 - Incentivi ufficio tributi		2.030,00	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)	-	-	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)			
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)			15.000,00

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) ART. 67 COMMA 3 LETTERA C)			
SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) - ACCORDI POST DL 78/2010	5.022,50		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2018-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)			
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	5.494,08		29.888,31
TOTALE RISORSE VARIABILI	9.143,08		33.537,31

TOTALE FONDO	55.997,53	80.391,76
FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO (SOGGETTO AL LIMITE)	48.849,81	48.849,81
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	13.750,00	13.200,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018 (totale fondo al netto del recupero + posizioni organizzative)	69.747,53	93.591,76

Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

Escluse le poste individuali tra le risorse variabili non soggette al limite.

Compensi derivanti da cause con spesa compensabile.

Compensi derivanti da cause con vittoria di spesa a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010

Allegato C) UTILIZZO RISORSE DECENTRATE CON CCNL 2016-2018 (1)

	DESCRIZIONE	2019	2020
DA PARTE STABILE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-19)	23.742,69	23.742,69
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-19)	-	-
	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-19)	7.305,69	7.305,69
	INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ART. 31 C.7, SECONDO PERIODO, CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-19)	-	-
	INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-19)	-	-
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	31.048,38	31.048,38
PARTE PREVALENTE RISORSE ART. 67 C. 3, CON ESCLUSIONE RISORSE PER SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE E PER MESSI NOTIFICATORI	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-19)	21.531,45	11.210,03
	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-19)	1.094,70	4.804,30
	ALIMENZO 30% DELLE RISORSE EX ART. 67 C.3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIAZIONE DI CUI ALL'ART. 68 (AGGIORNAMENTO PER LE VALUTAZIONI PIU' ELEVATE NON INFERIORE AL 30% MEDIA)	350,00	763,00
	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett. c) e art. 70-bis, quinquies del CCNL 2016-19) - Mensaggio valori - Ufficiale stato civile, unigratie, eleonorale, uro	2.153,00	3.800,00
	INDENNITÀ TURNO (ART. 68 C.2 Lett. d) CCNL 2016-19)	300,00	6.255,55
	COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2 Lett. e) E ART. 70-QUINQUIES CCNL 2016-19) comma 2	-	-
	ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (all'art. 13 e art. 70 quinquies comma 2):	-	-
	INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2 Lett. f) E ART. 56-quinquies CCNL 2016-19) E COMPENSI ART. 20 DEL CCNL	70,00	658,00
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITÀ DELL'ART. 68, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F	25.489,15	27.290,88
	COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI STAT (ART. 68 C.2 Lett. g), ART. 67 C.3 Lett. c) E art. 70-TER CCNL 2016-19)	-	5.022,50
	LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 1091 - INCENTIVI AGGIORNAMENTI IMUTARI	-	2.030,00
	COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 64 CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.2 Lett. h) E ART. 67 C.3 Lett. j) CCNL 2016-19)	-	-
	QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 DLgs 50/2016)	-	15.000,00
	TOTALE RISORSE OLTRE I LIMITI	-	22.052,50
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE	56.547,53	80.391,76
	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.200,00	13.200,00
	TOTALE FINALE	69.747,53	93.591,76

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.



W

JK

⊗

⊗

mf